



Videoconferenza - 1 luglio 2019

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
anno scolastico 2019/20

SINTESI DEI PUNTI SALIENTI DEL CCNI

1. Il **CCNI** ha **validità triennale** ma le operazioni hanno cadenza annuale.
2. L'art. 1 co.12 garantisce la possibilità di riaprire la trattativa negoziale per sopraggiunte esigenze.
3. Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste **a prescindere dagli esiti della mobilità definitiva** purché in presenza dei requisiti di ricongiungimento/cura.
4. La mobilità annuale **è destinata al personale a tempo indeterminato.**
5. Per l'a.s. 2019/2020 potranno richiedere l'assegnazione provvisoria anche i docenti, inseriti dal 1 settembre 2018 nel **terzo anno del percorso FIT** (DDG 85/2018), le cui graduatorie sono state pubblicate **entro il 31 agosto 2018.**

SINTESI DEI PUNTI SALIENTI DEL CCNI

6. Le preferenze sono esprimibili tramite i **codici** di: scuola, comune, distretto (o distretto sub-comunale) provincia.
7. Per partecipare ai **movimenti con precedenza** è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di ricongiungimento/cura (o distretto sub-comunale) qualora si richiedano anche **sedi per altro comune**.
8. All'ordine delle varie operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il personale docente (allegato 1) è **stata aggiunta la fase n. 42** (docenti FIT), mentre resta invariato l'ordine delle operazioni per il personale ATA (allegato 6).
9. Il CCNI prevede **per il solo a.s. 2019/2020 una fase transitoria di conferma sugli utilizzi** dei docenti delle discipline specifiche dei Licei Musicali, mentre si dà l'avvio in subordine alla richiesta di **assegnazione provvisoria**.

UTILIZZAZIONE DOCENTI

requisiti (art.2)

- I **docenti dichiarati in soprannumero** rispetto all'organico della scuola di titolarità.
- I docenti che si trovano in **situazione di esubero provinciale** o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.
- I docenti **trasferiti a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non hanno presentato affatto la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti
- I docenti **restituiti ai ruoli** ai sensi dell'art. 7 del CCNI sulla mobilità
- I docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione

UTILIZZAZIONE DOCENTI

requisiti (art.2)

- I docenti titolari su insegnamento curriculare **in possesso del titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso grado di scuola.
- I docenti titolari su insegnamento curricolare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le **istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** (ex corsi serali).
- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l'utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.

UTILIZZAZIONE DOCENTI

requisiti (art.2)

- **Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali** che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- **Il personale ITP in esubero** che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- **Gli insegnanti di religione cattolica** immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

UTILIZZAZIONE ATA

requisiti (art.11)

Il **personale ATA in soprannumero** sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA.

Il **personale ATA trasferito a domanda condizionata** ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti

Il **personale ATA restituito ai ruoli ai sensi dell'art. 38** del CCNI mobilità 2019/2022 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

Il **DSGA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.

Il personale ATA che, **dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente.

UTILIZZAZIONE ATA

requisiti (art.11)

Il personale ATA senza sede definitiva.

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2018, trasferito d'ufficio.

Il personale ATA restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 10 comma 9 del CCNL 2006/2009

Il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale.

Il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di **esubero**.

il DSGA che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

(artt.7 e 17)

Requisito: **ricongiungimento** con

- *figlio*
- *coniuge / parte unione civile*
- *genitore*
- *convivente*
- *altri parenti o affini purché conviventi*

Può essere richiesta **a prescindere dall'esito della mobilità** ma non all'interno del comune. Unica eccezione nel caso di comuni suddivisi in **distretti sub-comunali** per i beneficiari di precedenza art.8 del CCNI.

L'assegnazione provvisoria è verso una sola provincia.

Può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e solo in subordine per altre classi di concorso o posti di cui si possiede l'abilitazione e/o la specializzazione

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

indicazione del comune

Il codice sintetico del comune di ricongiungimento **deve essere indicato obbligatoriamente** (anche preceduto da preferenze puntuali di scuole all'interno dello stesso comune) quando si intendono indicare preferenze **anche per altri comuni**.

La mancata indicazione del comune non annulla la domanda, **ma la limita** esclusivamente alle sedi del comune di ricongiungimento.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

casi particolari

FASE 41: docenti titolari su posto comune e **sprovvisi del titolo per insegnare su posto di sostegno**, ma che vi hanno prestato servizio almeno un anno (senza distinzione tra ruolo o pre-ruolo) possono chiedere assegnazione provvisoria **interprovinciale su posti di sostegno**. Le disponibilità sono determinate solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Hanno priorità i genitori beneficiari di precedenza.

FASE 42: **docenti in servizio nel 3° anno del percorso di formazione iniziale**, assunti con **DDG 85/2018** dal 1 settembre 2018 a seguito di graduatoria di merito pubblicata entro il 31 agosto 2018

Modalità di effettuazione delle assegnazioni per i docenti

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria per lo **stesso grado**, classe di concorso/tipologia di posto **precede quella per classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi**;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda **saranno progressivamente esaminate** nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

Il docente **beneficiario** di cui all'art.8 viene trattato **con precedenza nell'ordine previsto nella sequenza operativa**.

Discipline specifiche Licei musicali

In analogia al CCNI triennale sulla mobilità, le **disposizioni che seguono si effettuano per il solo a.s. 2019/2020.**

I docenti delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 (ex A031 – A032 e A077) utilizzati nell'a.s. 2018/19 possono chiedere, per continuità didattica, **la conferma negli insegnamenti specifici** dei licei musicali ove prestano servizio, anche se titolari in altra provincia.

Tale conferma si ritiene relativa alla **stessa disciplina** di insegnamento e su posto o quota-orario assegnata nel corrente anno scolastico.

Dall'a.s. 2020/2021 le operazioni avverranno, come per tutti, **secondo le regole generali** previste dall'allegato 1 del CCNI (art. 6-bis co.10).

PRECEDENZE (artt.8 e 18)

- *Gravi motivi di salute*
- *Legge 104 o particolari esigenze di cura*
- *Assistenza alla disabilità in situazione di gravità*
- *Coniuge di militare/categoria equiparata*
- *Espletamento di un mandato amministrativo*
- *Rientro dall'aspettativa sindacale*

Può essere richiesta a prescindere dall'esito della mobilità

PRECEDENZE (artt.8 e 18)

Le precedenze si esercitano nello specifico comune di residenza / cura / assistenza.

Per poter usufruire della precedenza anche su sedi fuori dal comune di residenza / cura / assistenza **è obbligatorio** indicare – prima di queste preferenze - il CODICE SINTETICO del comune.

Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata senza nessuna precedenza su tutte le sedi indicate

LA CONTRATTAZIONE REGIONALE (art.3)

- Dovrà definire i criteri per predisporre il **quadro complessivo delle disponibilità**, relative sia ai posti dell'organico dell'autonomia di diritto, che all'adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, nonché i posti in deroga.
- Inoltre potranno essere previste **ulteriori forme di utilizzazione** al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, nei limiti delle casistiche previste dal CCNI.
- Potrà definire anche ulteriori criteri e modalità di utilizzazione (es. *lo scambio-cattedre tra coniugi e le misure straordinarie per le zone già colpite dagli eventi sismici recenti*).

Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle **assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale** visto che tale mobilità annuale riguarda anche movimenti sull'intero territorio nazionale.

DATE E TEMPISTICA

Personale docente (tutti i gradi)

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità su Istanze On Line

Docenti assunti ex DDG 85/2018

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

Utilizzazioni e ass. provvisorie verso le discipline specifiche dei licei musicali

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

Personale educativo e docenti di religione cattolica

dal..... – modalità cartacea

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)

dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

ALLEGATI DA PRODURRE

Utilizzazioni

- *dichiarazione personale*

non è necessaria alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra o posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e 7.

Assegnazione provvisoria

- *dichiarazione personale*

Precedenze

E' necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, con gli allegati di file.

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche: nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'art. 4 della OM 203/2019.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le **domande con procedura online** vanno inoltrate, entro le scadenze indicate in precedenza, utilizzando le aree di Istanze online.

Quelle in **formato cartaceo**, sempre entro le scadenze previste, compilando i moduli predisposti dal MIUR.

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate **all'Ufficio Scolastico della provincia di titolarità** per tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Nel caso di **utilizzazione in altra provincia** le domande vanno indirizzate direttamente all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di utilizzazione degli insegnanti di religione cattolica debbono essere presentate alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

Le domande di utilizzazione verso le **discipline specifiche dei licei musicali** saranno presentate all'Ufficio Scolastico della provincia richiesta.

PUNTEGGI UTILIZZAZIONI

Si considerano **i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

- Nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso.
- Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica almeno tre mesi prima della data stabilita per la presentazione delle domande.
- L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.

In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

PUNTEGGI ASS. PROVVISORIE

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia **un'età superiore a 65 anni** (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

La tabella di riferimento è nell'ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022:

- *per il personale docente ed educativo l'Allegato 3*
- *per il personale ATA l'Allegato 5.*



A cura del Dipartimento Contrattazione Scuola Statale

Roma 1 luglio 2019